

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 376 del 6 aprile 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006".

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Antonini Carlo		✓	16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bucci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE n. 376 del 6 aprile 2004

LEGGE REGIONALE - "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40 del 27.1.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.2.2004 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 17.2.2004, concernente: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006" (ATTO N. 2026);

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 234 del 10.3.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.3.2004 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 17.3.2004, concernente: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. - Modificazioni ed integrazioni della deliberazione giuntale n. 40 del 27.1.2004" (ATTO N. 2026/BIS);

ATTESO che sono state espletate audizioni ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le decisioni della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni e dal relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 2026/TER);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;



UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;

VISTO il Decreto 1 dicembre 2003, n. 389;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sullo Stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B -, sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. 17 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006", composta di



n. 20 articoli nel testo che segue e degli annessi Stati di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B - e delle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, degli Elenchi nn. 1, 2 e 3 e dell'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -:

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in 5.302.377.651,19 euro in termini di competenza e in 5.379.157.501,98 euro in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2004 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base (di seguito denominata U.P.B.) della parte entrata del bilancio di previsione 2004 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in 5.302.377.651,19 euro in termini di competenza e in 5.379.157.501,98 euro in termini di cassa.



2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del bilancio di previsione 2004 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge.

Art. 4

(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)

1. L'avanzo finanziario di 804.567.482,85 euro iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2003, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di



assestamento del bilancio 2004 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2004)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2004 ammontano a 1.202.780.332,00 euro e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2004, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.



2. Sono in ogni caso integrabili tutte le U.P.B. per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale n. 13/2000.

Art. 8

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000 è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

Art. 9


(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2004 in 90.450.084,19 euro e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

Art. 10

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 117.175.500,00 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 1.493.000,00 euro per l'anno 2004 e di 10.100.000,00 euro per gli anni successivi.




2. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 allegato (Appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 37.457.200,00 euro per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di 1.029.000,00 euro per l'anno 2004 e 3.200.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 allegato (Appendice n. 1).


6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.



7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal



fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.


10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2004/2006.

Art. 11

(Estinzione anticipata di mutui onerosi)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito



residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.


2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 12

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del Decreto 1 dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.



2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 10.


Art. 13
(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006.

Art. 14
(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 15.500,00 euro iscritto in corrispondenza della U.P.B. 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.



Art. 15

(Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione – Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a 5.000.000,00 di euro a valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza delle U.P.B. 02.2.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002 "Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

Art. 16

(Spese per la carta tecnica regionale)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 103.300,00 euro della U.P.B. 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2004 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

Art. 17


(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

1. Per l'anno 2004 sono autorizzate, a norma del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 18

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è



autorizzata a rinunciare – nel corso dell'anno 2004 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di 17,00 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 19

(Approvazione del bilancio pluriennale 2004-2006)


1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.

Art. 20


(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale n. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (Appendice n. 2);
- b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni (Appendice n. 3);
- c) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Appendice n. 4);



- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 5);
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 6);
- f) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive integrazioni (Appendice n. 7);
- g) Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Appendice n. 8);
- h) Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 9);
- i) Agenzia Umbria Lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni (Appendice n. 10);
- j) Centro studi giuridici e politici (CSGP) di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 11);
- k) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 12);
- l) Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 13);
- m) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive integrazioni (Appendice n. 14).



*b) con distinta votazione che ha registrato n. 18
voti favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei
modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e
votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci